



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

ORDINANZA SETTORE VIGILANZA - SICUREZZA

Reg. Gen. n. 91 del 26-08-2026

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N. 60/2026 (REG. GEN. N. 70 DEL 24/07/2026)
RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE PER LAVORI DI
REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA INTERRATA BT E POSA CASSETTE
PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE IN VIA BORGOLO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA - SICUREZZA

VISTA la richiesta presentata dalla COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A., ns. prot. n. 0011626 del 25/08/2026, con la quale si richiede la proroga dell'ordinanza di regolamentazione del traffico veicolare e pedonale in Via Borgolo sino alla data dell'11/09/2026, confermando le medesime prescrizioni, modalità operative e orari già autorizzati;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze n. 37 del 08.05.2026, n. 45 del 29.05.2026, n. 53 del 24.06.2026 e n. 60 (Reg. Gen. n. 70) del 24.07.2026;

CONSTATATO che i lavori non sono ancora ultimati;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio class. 34.43.01/57.23;

VISTA l'autorizzazione alla manomissione suolo pubblico rilasciata dalla Direzione Generale Protezione Civile della Regione Liguria class: 2025/13.12.7.0.0/3-16;

VISTA l'autorizzazione n.15/2025 rilasciata dal Comune di Castelnuovo Magra Ufficio Lavori Pubblici-Ambiente;

ACCERTATO che per poter garantire l'incolumità pubblica delle persone, nonché permettere il regolare svolgimento dei lavori si rende necessario limitare il traffico veicolare con l'istituzione di un temporaneo senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri;

VISTI gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione al C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992);

PRESO ATTO dell'assenza temporanea del Responsabile del Settore Vigilanza - Sicurezza, Comandante Dott.ssa Marina Ricci;

VISTO il Decreto Sindacale n.16 di nomina della suddetta Comandante quale Responsabile del Settore Vigilanza – Sicurezza, con il quale è stata attribuita al Segretario Comunale la responsabilità della sua sostituzione in caso di assenza;

VISTO l'art. 107 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

La **PROROGA** dell'istituzione di un senso unico alternato, regolamentato da movieri e/o impianto semaforico, **dal 29 Agosto 2026 fino all'11 Settembre 2026**, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 **in Via Borgolo**, festivi esclusi;

RESTANO CONFERMATE tutte le prescrizioni, e gli obblighi a carico dell'impresa esecutrice dei lavori (**COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.**) già disposti con la precedente Ordinanza n. 60/2026 (Reg. Gen. n. 70/2026), e in particolare l'obbligo di:

- Collocare la prescritta segnaletica stradale temporanea di cantiere (lavori in corso, mezzi di lavoro in azione, senso unico alternato regolato da semaforo/movieri, limite massimo di velocità di 30 km/h) in conformità al C.d.S. e al relativo Regolamento di Esecuzione;
- Mantenere la segnaletica in perfetta efficienza, pulizia e visibilità sia di giorno sia di notte per tutta la durata dell'intervento;
- Garantire costantemente il transito in sicurezza dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle forze dell'ordine, nonché l'accesso alle proprietà private e agli accessi abitativi;
- Manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale e il personale dipendente da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione dei lavori o dalla mancata, errata o insufficiente apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.

Ulteriori provvedimenti di viabilità conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori al momento non prevedibili potranno essere adottati dagli Organi di Polizia Stradale, conformemente alle disposizioni della normativa vigente, per costituire parte integrante della presente ordinanza.

AVVERTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

1. Ricorso Giurisdizionale: al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Liguria, ai sensi degli artt. 29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online dell'Ente;
2. Ricorso Straordinario: al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

INFORMA

La presente ordinanza è trasmessa:

- all'impresa richiedente (COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.);
- alla Pubblica Assistenza di Luni;
- al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio;
- all'ufficio URP dell'Ente per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Silvia Brunetti

